



michele.iaselli@ildocumentodigitale.com

Finalmente abbiamo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Ed adesso?

Come è noto il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Come prevede l'art. 99 il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (25 maggio 2016), ma **si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018**. L'iter di questo Regolamento, che entrerà direttamente in vigore nei singoli Stati membri dell'UE, è stato molto sofferto e sono passati ben quattro anni dalla prima proposta della Commissione Europea. Un testo inizialmente molto severo è stato reso più "digeribile" nel corso degli anni, anche se rimangono confermati i principi fondamentali del provvedimento europeo.

Ma perché un Regolamento europeo? La necessità di emanare un Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nasce dalla continua evoluzione degli stessi concetti di privacy e protezione dei dati personali e quindi della relativa tutela dovuta principalmente alla diffusione del progresso tecnologico.

È diventato, quindi, necessario instaurare un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione che, affiancato da efficaci misure di attuazione, consentirà lo sviluppo dell'economia digitale nel mercato interno, garantirà alle persone fisiche il controllo dei loro dati personali e rafforzerà la certezza giuridica e operativa per i soggetti economici e le autorità pubbliche.

Il testo del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali ribadisce alcuni concetti fondamentali che sono alla base della stessa Direttiva 95/46/CE e per quanto ci riguarda del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si parte, difatti, dalla indiscutibile premessa che la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Altra importante premessa del Regolamento, condivisa con le precedenti normative, è che il trattamento dei dati personali deve essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità (principio del pari grado). **Tra gli obiettivi fondamentali del Regolamento vi sono quelli di garantire certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese;** offrire alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di azionabilità dei diritti; definire obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento ed assicurare un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri.

Le nuove esigenze che hanno portato all'emanazione del Regolamento hanno favorito, però, anche l'introduzione di alcune importanti novità rispetto alla normativa preesistente si pensi al riconoscimento del diritto alla portabilità, del data breach, all'introduzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, dei registri delle attività di trattamento, della consultazione preventiva, delle procedure di certificazione, del data protection officer, nonché di pesanti sanzioni.

Il vero problema è che il Regolamento europeo, in molti casi, si presenta sostanzialmente come una petizione di principi per cui saranno necessari interventi sostanziali del legislatore e dello stesso Garante al fine di chiarire molti aspetti normativi (che fine farà il Codice per la protezione dei dati personali? Che fine faranno i provvedimenti generali dell'Autorità?) e regolamentari (quali saranno in concreto le misure di sicurezza? Quali saranno i requisiti professionali di un data protection officer? Ecc.). Inoltre come dovranno comportarsi gli enti e le aziende in questi due anni di interregno?

Insomma ci attende un periodo intenso e particolarmente importante per definire in modo completo la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali che ovviamente dovrà essere condivisa con tutti gli altri paesi dell'Unione Europea.

Michele Iaselli